

## Formazione alla tutela della salute sul lavoro: tra vincoli e opportunità per una cultura della sicurezza nelle imprese artigiane

*Federico Ricci,*

*Psicologo del lavoro e delle organizzazioni, Università di Modena e Reggio Emilia*

Il nostro stato di salute è continuamente sottoposto a potenziali danni durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, difficilmente possiamo ritenere di operare in condizioni di completa sicurezza per noi stessi e per gli altri.

I dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali evidenziano solo alcuni degli aspetti che mettono a repentaglio la nostra salute. Recentemente alcuni autori (Huber et al., 2011) hanno proposto una innovativa definizione di salute, intesa come “capacità di adattarsi e di autogestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive cui la vita inevitabilmente espone”, nel lavoro significa la capacità di essere in grado di non subire danni ogni volta che ci troviamo in condizioni di rischio nei rapporti sociali con gli altri, nelle attività che ci espongono a rischi per l'incolumità del nostro corpo, nella gestione delle nostre esperienze psicologiche di origine professionale. Si intende così porre il singolo al centro del processo e rendere relativa l'idea di benessere, a seconda del contesto, della personalità, degli stati d'animo. Una definizione di salute che diventa relativa e valuta le capacità di adattamento del singolo. Non dobbiamo nemmeno escludere la definizione secondo la quale “la salute è favorita quando individui, famiglie, e comunità possono disporre di un reddito, di un'educazione e del potere per poter controllare le loro vite; e i loro bisogni e i diritti sono garantiti da sistemi, ambienti, e politiche che rendono possibile e contribuiscono a una migliore salute” (International Union for Health Promotion and Education, <http://www.iuhpe.org/index.php/en/>, consultato il 7 marzo 2014).

Quando le politiche di prevenzione e protezione falliscono, ci troviamo tuttavia di fronte a conseguenze gravi e dati allarmanti. In Italia nel 2012 sono stati denunciati 496.079 infortuni, di cui 790 Mortali e 70.105 con menomazioni ([http://www.inail.it/internet\\_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm\\_090021.pdf](http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_090021.pdf), consultato il 30 ottobre 2013); nell'UE27, nel corso del 2010, sono stati stimati 3.323.873 infortuni, di cui 4.395 mortali ([http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search\\_database](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database), consultato il 7 marzo 2014). A livello mondiale, secondo le stime dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, si registrano 2,34 milioni di morti dovute al lavoro ogni anno, di questi eventi mortali non più di 321.000 sono dovuti ad incidenti, i rimanenti 2,02 milioni corrispondono ai diversi tipi di malattie legate al lavoro che rappresentano mediamente oltre 5.500 morti ogni giorno ([http://www.ilo.org/rome/attivita/eventi-e-riunioni/WCMS\\_211578/lang--it/index.htm](http://www.ilo.org/rome/attivita/eventi-e-riunioni/WCMS_211578/lang--it/index.htm), consultato il 7 marzo 2014). Agli eventi mortali si sommano 160 milioni di casi stimati ogni anno di malattie professionali non mortali e 317 milioni di incidenti sul lavoro l'anno non mortali, ciò significa che ogni 15 secondi, un lavoratore muore per una malattia professionale o un incidente sul lavoro e ogni 15 secondi, 151 lavoratori sono vittime di un incidente sul lavoro. I decessi e gli infortuni sono un fenomeno particolarmente grave nei paesi in via di sviluppo, dove gran parte della popolazione svolge attività pericolose, come nei settori dell'agricoltura, costruzioni, pesca e minerario.

L'Italia, sulla base delle direttive emanate dalla UE, tenuto conto anche degli indirizzi espressi da autorevoli istituzioni internazionali che si occupano di salute e sicurezza su lavoro, ha aggiornato la propria normativa nazionale nel 2008. Intervenendo poi ripetutamente per adeguare con rapidità tali riferimenti alle necessità reali in materia di tutela della salute lavorativa. In particolare la normativa italiana (D.Lgs. 81/08) dedica una sezione importante alla formazione (titolo I, principi comuni, capo III, gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, sezione IV, formazione-informazione-addestramento, articoli 36 e 37), indicando in modo chiaro alcuni principi:

## Articolo 36, informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

## Articolo 37, formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Successivamente tutta questa materia è stata definita in modo puntuale all'interno di uno specifico allegato (21 dicembre 2011, Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), sia per l'indicazione della durata e dei contenuti minimi, sia per altri aspetti importanti:

- La formazione può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro. Pur mantenendo la distinzione con l'addestramento che viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
- Si deve prevedere la declinazione dei contenuti tenendo presenti le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
- Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore. Anche ai fini di un più rapido abbattimento delle

barriere linguistiche, onde garantire l'efficacia e la funzionalità dell'espletamento del percorso formativo e considerata l'attitudine dei sistemi informatici a favorire l'apprendimento, potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning.

- La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini è opportuno:
  - a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
  - b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
  - c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
  - d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

Lo stesso allegato prevede un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti i livelli di rischio. Nei corsi di aggiornamento non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: approfondimenti giuridico normativi; aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; fonti di rischio e relative misure di prevenzione. Questa ricca e recente produzione normativa, nello specifico del contesto italiano, si pone l'obiettivo di ottenere un aumento quantitativo ed un miglioramento qualitativo degli interventi di informazione, formazione, addestramento alla salute e sicurezza sul lavoro. Tali interventi sono necessari, anche se non sufficienti, per produrre all'interno dei contesti lavorativi un miglioramento delle condizioni di sicurezza, salute e benessere delle persone che lavorano.